



Tribunale di Ferrara

il presidente del tribunale

d'intesa con il Presidente della Corte di Appello di Bologna visto l'art. 83, comma 7 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18

adotta

le seguenti misure organizzative volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria per il periodo compreso fra il 12 maggio 2020 e il 30 giugno 2020

A) Linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze Si premette che nel periodo dall'8 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 11) sino alla data odierna si sono tenute l'assemblea generale dei giudici in data 10 marzo, la riunione di sezione in videoconferenza dei giudici civili in data 6 aprile 2020 e quella dei giudici penali sempre in data 6 aprile 2020 e in videoconferenza. Si sono inoltre svolte in data 9 marzo, 16 marzo e 9 aprile 2020 riunioni con il Procuratore della Repubblica, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Presidente delle Camera Penale. Alla riunione del 16 marzo ha partecipato anche il direttore sanitario della AUSL di Ferrara dott.essa Nicoletta Natalini la quale, in vista della riunione del 9 aprile 2020, ha inviato una relazione scritta nella quale si dà atto che alla data del 7 aprile " *i positivi al virus a Ferrara risultano 1.5 ogni 1000 abitanti, il valore più basso dell'intera regione*" fermo restando che "non sono evidenti dati di diminuzione della epidemia".

Con decreti n. 31 e 33/2020 sono state indicate linee guida non vincolanti relative ai processi civili rientranti nel regime di sospensione prevedendo, in particolare, che la loro (eventuale) trattazione fosse subordinata alla richiesta congiunta dei procuratori delle parti costituite. In data 23 marzo 2020 è stato sottoscritto il protocollo per la trattazione delle udienze penali con rito direttissimo in

#

videoconferenza; in data 9 aprile 2020 è stato sottoscritto il protocollo per la trattazione delle udienze civili con modalità cartolare e da remoto.

Orbene, all'esito della procedura partecipata *ut supra e* di quanto riferito dall'Autorità Sanitaria sull'attuale situazione di emergenza epidemiologica nella provincia di Ferrara, si ritiene che l'attività da svolgere nel periodo in considerazione debba essere, allo stato, limitata agli atti connotati da urgenza (peraltro in un'accezione più ampia rispetto a quella indicata dall'art. 83 comma 3 del decreto legge 18/2020) ovvero a quelli che possono essere svolti evitando o riducendo al minimo contatti ravvicinati fra le persone.

Di seguito vengono quindi indicati i procedimenti civili e penali che -con le modalità pure di seguito specificate- verranno celebrati oltre a quelli a trattazione obbligatoria previsti dall'art. 83, comma 3 lett. a) e b) del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

Tutti gli altri procedimenti verranno rinviati ad epoca successiva al 30 giugno 2020 ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett. g) del ripetuto decreto.

Viene peraltro fatta espressa riserva di modificare in tutto o in parte il presente decreto in caso di miglioramento della situazione di emergenza epidemiologica. Di conseguenza, per evidenti ragioni di carattere organizzativo, deve prescriversi che <u>i</u> <u>rinvii</u> dei procedimenti civili e penali pendenti di fronte al Tribunale e al giudice di pace <u>siano disposti in epoca prossima alla data della udienza fissata.</u>

TRIBUNALE

1) Settore civile

L'art. 83, comma 7 lett. h) prevede che lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti possa avvenire mediante scambio ed il deposito in telematico di note scritte. Si deve quindi prescrivere che per le udienze la cui partecipazione richiede la sola presenza dei difensori delle parti il giudice titolare provveda alla trattazione cartolare disciplinando il deposito delle note scritte secondo le modalità indicate nel protocollo. Il giudice potrà anche procedere ex art. 83, comma 7 lett. f) -di cui *infra*- atteso che la trattazione dell'udienza con i soli difensori non sembra incompatibile con l'uso della videoconferenza; peraltro, atteso che quest'ultima modalità richiede l'installazione del sistema Microsoft Teams ed una fase di sperimentazione, appare opportuno che il collegamento da remoto venga

praticato solo previo consenso dei difensori stessi che verrà richiesto dal giudice in via telematica almeno dieci giorni prima dell'udienza ed eventualmente fornito nei due giorni successivi.

L'art. 83, comma 7 lett. f) prevede che le udienze che richiedono solo la presenza dei difensori e delle parti personalmente possano essere trattate mediante collegamento da remoto. Orbene, richiamato quanto si è appena detto sulla necessità di un graduale adeguamento alle nuove tecnologie e tenuto anche conto che la celebrazione di tali udienze può richiedere un contatto ravvicinato fra la parte ed il suo difensore, appare opportuno che anche in questo caso la trattazione avvenga previo consenso dei difensori delle parti che verrà richiesto dal giudice in via telematica almeno dieci giorni prima dell'udienza ed eventualmente fornito nei due giorni successivi.

Tanto premesso, si indicano di seguito le specifiche modalità di trattazione delle cause e dei procedimenti civili:

- 1.1 Verranno inderogabilmente trattati -ove possibile in via cartolare o da remoto e, diversamente, nei modi ordinari, ma con distanziamento e l'eventuale uso di mezzi di protezione- tutti i procedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c., i ricorsi per sequestro conservativo e giudiziario ex artt. 670 e 671 c.p.c., i reclami ex art. 669 terdecies c.p.c. ed altri procedimenti o subprocedimenti connotati da urgenza quali i ricorsi ex 696 c.p.c., le istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c., le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 c.p.c., i procedimenti di cui alla legge Fornero (limitatamente alla prima fase), i ricorsi ex art. 38 dlgs. 198/2006 e quelli ex art. 28 legge 300/70. Verranno invece rinviati i procedimenti possessori e di danno tenuto conto sia degli interessi coinvolti sia della (più che verosimile) necessità di assunzione di informazioni testimoniali; rimane peraltro salva la trattazione ove le udienze possano essere celebrate esclusivamente con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. f) e h) del decreto legge 18/2020.
- 1.2. Verranno trattati -ove possibile in via cartolare o da remoto e, diversamente, nei modi ordinari, ma con distanziamento e l'eventuale uso di mezzi di protezione- i procedimenti di separazione e divorzio giudiziali, quelli relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ex art. 337 ter e 337 quinques c.c. nonché quelli relativi alle modifiche delle condizioni di separazione e di divorzio ove, con istanza depositata telematicamente almeno cinque giorni prima della udienza,

siano stati rappresentati da almeno una delle parti uno stato di bisogno o altra situazione gravemente pregiudizievole che richiedano l'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti. Al di fuori di queste particolari ipotesi, le udienze che richiedono la presenza dei soli difensori ovvero dei difensori e delle parti personalmente verranno trattate esclusivamente in forma cartolare ovvero da remoto; in questo secondo caso previo consenso dei difensori, acquisito con le modalità *ut supra*. Le udienze implicanti la partecipazione di testimoni verranno rinviate ad epoca successiva al 30 giugno 2020.

I procedimenti di separazione consensuale e di divorzio congiunto verranno trattati in via cartolare mediante il deposito in telematico di dichiarazione nella quale i coniugi confermano che non intendono o non si sono riconciliati e ribadiscono la volontà di separarsi o di divorziare; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da ciascun coniuge ed essere depositata almeno cinque giorni prima dell'udienza. L'esigenza di evitare contatti ravvicinati induce a non prescrivere in termini di ammissibilità l'autentica della sottoscrizione del coniuge.

1.3 Per le amministrazioni di sostegno, si provvederà al rinvio dell'udienza per l'audizione del beneficiario, utilizzando lo strumento della nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio, rispetto al quale il giuramento avverrà, per gli avvocati, attraverso dichiarazione di giuramento depositata telematicamente e, per i privati, attraverso un'immissione in possesso certificata con posticipazione a luglio del giuramento. Il giudice tutelare provvederà sulle istanze che non richiedono la convocazione delle parti e rinvierà gli altri incombenti (fra cui ad esempio la convocazione per l'approvazione del rendiconto) ad epoca successiva al 30 giugno 2020.

1.4 Nel contenzioso civile ordinario verranno inderogabilmente trattate con la modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. h) -ovvero, previo consenso, anche ex art. 83, comma 7 lett. f)- tutte le udienze che richiedono la presenza dei soli difensori delle parti fra cui quella di prima comparizione, quella di deduzione ed ammissione dei mezzi istruttori, quella di precisazione delle conclusioni e quella di opposizione allo stato passivo. Per le udienze che richiedono la presenza dei difensori e quella necessaria delle parti (tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c., interrogatorio libero, interrogatorio formale e giuramento) il giudice

attiverà il meccanismo del collegamento da remoto previsto dall'art. 87, comma 7 lett. f) dopo aver acquisito, con le modalità *ut supra*, il consenso dei difensori delle parti. In difetto, l'udienza sarà rinviata ad epoca successiva al 30 giugno 2020 così come saranno rinviate le udienze che non potranno essere tenute con le predette modalità, fra le quali sicuramente quelle destinate all'assunzione delle prove testimoniali.

Andranno altresì rinviate, essendo l'esigenza di evitare contatti ravvicinati ed assembramenti prevalente rispetto a quella degli interessi coinvolti, le udienze fissate di fronte alla sezione specializzata agraria. Per la medesima ragione -e tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 103, comma 6 del decreto legge 18/2020- andranno rinviate ad epoca successiva al 30 giugno 2020 le udienze di convalida dello sfratto.

1.5 La peculiarità del rito di lavoro -che è improntato all'oralità e all'immediatezza- e la più intensa presenza della parte personalmente - liberamente interrogata dal giudice e funzionale anche alla conciliazione della lite - non sembrano del tutto compatibili con la trattazione delle udienze con la forma cartolare o del collegamento da remoto. Appare peraltro opportuno riservare al singolo giudice ogni valutazione in merito, fermo restando i già menzionati criteri generali sullo svolgimento dell'udienza con quelle modalità.

1.6 Nel settore delle procedure concorsuali, le udienze prefallimentari verranno trattate da remoto quanto al creditore istante ed al debitore costituito con difensore ai quali verrà indicato nel decreto di fissazione il link per l'accesso alla stanza virtuale; il giudice delegato terrà udienza nel proprio ufficio per consentire l'eventuale comparizione personale del debitore. Le udienze di rendiconto verranno trattate in videoconferenza mediante invio link per l'accesso alla stanza virtuale al curatore e, per il suo tramite, ai creditori. Le verifiche dello stato passivo verranno trattate in videoconferenza mediante invio link per l'accesso alla stanza virtuale al curatore e, per il suo tramite, ai creditori; è rimessa al giudice delegato ogni valutazione in merito alla possibilità di celebrare l'udienza di verifica da remoto nelle procedure con un rilevante numero di creditori insinuati. Si precisa infine che gli esperimenti di vendita fissati sino al 30 luglio 2020 sono

#

già stati rinviati dal giudice delegato con provvedimento del 9 aprile 2020 che deve essere in questa sede confermato.

1.7 nei procedimenti di esecuzione immobiliare, verranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 le udienze ex art. 569 c.p.c. posto che -per la natura, le peculiarità e le modalità di svolgimento nonché per il numero di procedure trattate per fascia oraria e delle persone partecipanti- non appare possibile l'utilizzo delle modalità di svolgimento previste dall'art. 83, co. 7, lett. h) e g), del d.l. n. 18 del 2020. Analoga sorte deve essere riservata alle udienze fissate a seguito di presentazione di istanza di conversione del pignoramento, fatta salva la possibilità di trattazione in forma cartolare.

Il rinvio delle udienze ex art. 569 c.p.c. induce a differire, salvo motivata richiesta del debitore, le udienze ex artt. 615, 2° comma e 617, 2° comma c.p.c.; in ipotesi di trattazione le udienze verranno tenute, ove possibile, con modalità cartolare o da remoto e, diversamente, nel modo ordinario, ma con distanziamento.

Verranno, per contro, tenute le udienze di approvazione del progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita. In considerazione del combinato disposto di cui agli artt. 596 e 597 c.p.c., il giudice terrà le udienze *de quibus* previa emissione di un provvedimento con il quale evidenzierà che in base alle predette norme, se non vi sono contestazioni e le parti non compariranno all'udienza, il progetto di distribuzione s'intenderà approvato, invitando quindi le parti a non comparire all'udienza se non hanno contestazioni, e disporrà che se le parti intendono sollevare contestazioni, queste dovranno essere depositate entro un termine precedente l'udienza indicato dal giudice il quale, in tal caso, fisserà l'udienza per la discussione a data successiva al 30 giugno 2020.

Occorre poi dare atto che il giudice dell'esecuzione -con provvedimento del 9 aprile 2020 che deve essere in questa sede confermato- ha disposto il differimento degli esperimenti di vendita fissati sino al 30 giugno 2020, regolamentato gli accessi degli ausiliari agli immobili pignorati, le visite ai predetti immobili e l'attuazione degli ordini di liberazione.

Si precisa, infine, che nei procedimenti di esecuzione mobiliare si tratteranno le udienze ex art. 615 e 617 c.p.c. nei termini anzidetti mentre le altre udienze ex

artt. 530, 548, 552 e ss c.p.c. verranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020.

2) Settore penale

2.1 Come si dirà meglio *infra*, dovranno essere celebrati, per comprensibili ragioni, tutti i processi con imputati sottoposti a misure custodiali per il reato per cui si procede. I processi di tale tipologia verranno celebrati nell'aula di corte di assise e, in mancanza, nelle altre aule di maggiori dimensioni. Dovrà essere rispettato il distanziamento fra i componenti del collegio, il PM, le parti e i loro difensori; potranno essere utilizzati mezzi di protezione personale.

Verranno altresì trattati, come di seguito specificato, ulteriori procedimenti connotati da urgenza e altri che, pur privi di tale caratteristica, possono essere celebrati con contatti interpersonali limitati e tutelati dall'adozione delle misure *ut supra*.

2.2 dibattimento

Verranno trattati tutti i procedimenti di rito collegiale e monocratico in cui sia in atto una misura cautelare custodiale o una misura provvisoria di sicurezza custodiale applicata per il reato per il quale si procede.

Verranno altresì trattati, in considerazione del loro connotato urgente, i procedimenti di riesame reale. A tale riguardo, richiamato il disposto di cui all'art. 127, 3° comma c.p.p., il ricorrente, almeno cinque giorni prima dell'udienza, potrà richiedere a mezzo PEC la trattazione cartolare con contestuale deposito di note scritte ovvero la discussione orale; nella prima ipotesi il tribunale in composizione collegiale redigerà il verbale della udienza camerale dando atto dell'eventuale deposito delle note scritte e provvederà con separato provvedimento; nel secondo caso si svolgerà la discussione nel modo tradizionale, ma con distanziamento.

Verranno altresì trattati, stante il carattere urgente, i procedimenti esecutivi nei quali venga fatta valere una questione di validità del titolo detentivo ovvero quelli in cui sia stata formulata istanza il cui accoglimento potrebbe comportare la liberazione del detenuto in data antecedente al 30 giugno 2020; ove il condannato si trovi del circondario e voglia presenziare, verrà sentito in videoconferenza.



Verranno ancora celebrati -con distanziamento e sempre che il numero complessivo delle parti (imputati ovvero imputati + parti civili) non sia superiore a quattro unità- i procedimenti relativi ad abbreviati semplici e patteggiamenti ovvero quelli la cui definizione non necessiti l'assunzione di prove orali. Anche tali processi verranno celebrati in aule di grandi dimensioni e con le altre modalità di cui al punto 2. Al fine di evitare affollamenti di parti e difensori, il presidente del collegio o il giudice monocratico avranno cura di chiamare i procedimenti ad orari distinti e potranno escludere l'accesso del pubblico come *infra*.

Verranno infine trattati i reclami ex art. 410 bis, comma 3 c.p.p., stante la loro natura cartolare *ex lege*.

Gli altri procedimenti verranno rinviati con provvedimento fuori udienza ad epoca successiva al 30 giugno 2020 con conseguente sospensione dei termini indicati all'art. 83, comma 9 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

La partecipazione all'udienza delle persone detenute o internate dovrà essere garantita mediante l'impianto di videoconferenza in dotazione al Tribunale ovvero con i collegamenti da remoto indicati nel provvedimento adottato del direttore del D.G.S.I.A. in data 20 marzo 2020.

Viene rimessa al singolo giudice l'eventuale adozione del provvedimento di celebrazione a porte chiuse dell'udienza ai sensi dell'art. 472, 3° comma c.p.p.

Le udienze per direttissima verranno trattate con le modalità di cui al protocollo sottoscritto il 23 marzo 2020.

2.3. ufficio Gip/Gup

Verranno trattati, con le cautele di cui al punto 2, tutti i procedimenti in cui sia in atto una misura cautelare personale (custodiale o non custodiale) ovvero un misura provvisoria di sicurezza personale.

Verranno altresì trattati, stante il carattere urgente, i procedimenti esecutivi nei quali venga fatta valere una questione di validità del titolo detentivo ovvero quelli in cui sia stata formulata istanza il cui accoglimento potrebbe comportare la liberazione del detenuto in data antecedente al 30 giugno 2020; ove il condannato si trovi nel circondario e vo glia presenziare, verrà sentito in videoconferenza.

Verranno altresì trattati, previa dichiarazione di urgenza, i procedimenti con richiesta di incidente probatorio formulata nelle ipotesi di cui all'art. 392, 1° comma lett. A), F) e G) e 1 bis c.p.p.

A

Verranno ancora celebrati -con distanziamento e sempre che il numero complessivo delle parti (imputati ovvero imputati + parti civili) non sia superiore a quattro unità- i procedimenti relativi ad abbreviati semplici e patteggiamenti ovvero quelli di verifica dell'avvenuta esecuzione di lavori di pubblica utilità. Salvo quest'ultimi, gli altri procedimenti verranno tendenzialmente celebrati in aule di grandi dimensioni e con le altre modalità di cui al punto 2; al fine di evitare affollamenti di parti e difensori, il giudice avrà cura di chiamare i procedimenti ad orari distinti.

Potranno infine essere trattati i procedimenti relativi all'opposizione all'archiviazione ex art. 409, 2° comma c.p.p. A tale riguardo, richiamato il disposto di cui all'art. 127, 3° comma c.p.p., i difensori delle parti, almeno cinque giorni prima dell'udienza, richiederanno a mezzo PEC la trattazione cartolare con contestuale deposito di note scritte ovvero la discussione orale; nella prima ipotesi il giudice redigerà il verbale della udienza camerale dando atto del consenso delle parti alla trattazione scritta e dell'eventuale deposito delle note scritte e provvederà con separato provvedimento; nel secondo caso il procedimento verrà rinviato.

Tutti gli altri procedimenti verranno rinviati con provvedimento fuori udienza ad epoca successiva al 30 giugno 2020 con conseguente sospensione dei termini indicati all'art. 83, comma 9 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

La partecipazione all'udienza delle persone detenute o internate dovrà essere garantita mediante l'impianto di videoconferenza in dotazione al Tribunale ovvero con collegamenti da remoto indicati nel provvedimento adottato del direttore del D.G.S.I.A. in data 20 marzo 2020.

UFFICIO GIUDICE DI PACE

L'esigenza di tutelare la salute degli operatori e dell'utenza -e di evitare quindi contatti ravvicinati ed assembramenti in aula di udienza- appare assolutamente prevalente rispetto a quella di garantire la celebrazione dei processi penali di competenza del giudice di pace. Analoga considerazione vale per i processi civili i quali, del resto, non possono essere trattati secondo la modalità di cui all'art. 83, comma 7 lett. h) del ripetuto decreto stante la mancanza del servizio di deposito telematico.

Ne consegue che -ferma la disciplina di cui all'art. 83 comma 3 che riguarda l'ufficio del giudice di pace solo con riferimento alla convalida dell'espulsionetutti gli altri processi dovranno essere rinviati ad epoca successiva al 30 giugno 2020.

Resta inteso che verranno trattati i ricorsi per ingiunzione e tutti gli altri procedimenti civili e penali che non richiedono la celebrazione di udienza.

B) Misure organizzative relative ai servizi di cancelleria

Con nota del 23 marzo 2020 i direttori di sezione ed i responsabili delle cancellerie del Tribunale, il dirigente dell'UNEP ed il funzionario apicale dell'ufficio del giudice di pace sono stati invitati a rappresentare l'esigenza di adottare o meno talune delle misure organizzative previste dall'art. 83, comma 7 lett. a), b) e c) del decreto 18/2020. Sulle proposte fornite il dirigente amministrativo ha formulato il proprio parere in data 6 aprile 2020.

1) UFFICI DEL TRIBUNALE E DEL GIUDICE DI PACE

La minore capacità lavorativa derivante dallo svolgimento dello *smart working* e dalla fruizione delle ferie arretrate appare controbilanciata sia dalla contrazione dell'attività giudiziaria sia dal minor afflusso della utenza professionale e privata. Per tale ragione non appare necessario disporre una riduzione dell'orario di apertura degli uffici al pubblico che, del resto, comporterebbe il rischio di concentrazione degli afflussi in terminate fasce della giornata con le ovvie conseguenze.

Appare, per contro, necessario disporre -come consentito dall'art. 83, comma 7 lett. c) del ripetuto decreto- la regolamentazione dell'accesso ai servizi prevedendo che esso avvenga previa prenotazione (in via telefonica o a mezzo mail/PEC) con la cancelleria competente la quale, solo in casi di comprovata urgenza relativa ad utente non professionale, potrà comunque evadere la richiesta. Deve inoltre prescriversi che gli atti -il cui utilizzo sia consentito in forma non originale- vengano rilasciati a mezzo di mail o PEC; diversamente, il ritiro deve avvenire previa prenotazione con le modalità *ut supra*.

2) UNEP

4

La peculiarità delle mansioni svolte dal personale dell'Ufficio suggeriscono di adottare le seguenti prescrizioni ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. a), b) e c) del ripetuto decreto:

- l'accesso sarà consentito, ad una sola persona per volta e mediante prenotazione, per il solo svolgimento di attività urgenti ed indifferibili dalle ore 8,30 alle ore 10; verranno pertanto accettati gli atti di esecuzione e di notificazione che scadono entro la fine del mese della richiesta; per la notifica a mani, si considererà urgente l'atto che scade il giorno successivo;
- gli atti di pignoramento e gli altri atti di esecuzione, da effettuarsi mediante accesso, potranno essere rinviati su valutazione esclusiva del Funzionario Unep e dell'Ufficiale Giudiziario in funzione dei principi richiamati dalle disposizioni normative in materia di emergenza sanitaria (evitare assembramenti, riunioni di persone ed altre situazioni vietate) e delle informazioni eventualmente avute dalla competente autorità sanitaria.

Anche le misure organizzative sub 1) e sub 2) potranno essere modificate o revocate prima del 30 giugno 2020 in caso di miglioramento della situazione di emergenza epidemiologica.

P.Q.M.

d'intesa con il presidente della Corte di Appello di Bologna,

dispone, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. g) del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, il rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali con le eccezioni di cui in parte in parte motiva.

Adotta le ulteriori misure organizzative di cui in parte motiva per il periodo compreso fra il 12 maggio e il 30 giugno 2020.

Riserva la facoltà di modificare in tutto o in parte le predette misure organizzative alla luce dell'evoluzione della situazione di emergenza sanitaria.

Manda alla segreteria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento al presidente della Corte di Appello di Bologna, a tutti i giudici togati ed onorari del Tribunale e del giudice di pace, al Dirigente Amministrativo del Tribunale, al dirigente UNEP, al funzionario apicale del giudice di pace nonché ai responsabili delle cancellerie.

Manda altresì per l'immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara affinchè provveda alla diramazione agli iscritti.

A

Manda infine per la trasmissione di copia del presente provvedimento al CSM e per la sua pubblicazione sul sito web del Tribunale.

Ferrara, 15 aprile 2020

il presidente del tribunale Stefano Scati